



SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO "M. Montessori – V. Bilotta"

Cod. Mecc. BRIC832009 - C.F. 91071290745
CIRCOLO DIDATTICO "M. Montessori" – Viale Lilla – Tel. 0831841958 - Cod. Mecc. BREE83201B
SCUOLA MEDIA "V. Bilotta" – Via Mazzini 2 – Tel 0831841608 Cod. Mecc. BRMM83201A

Sede Uffici: Viale V. Lilla – Tel. 0831841958 Fax 0831099025
e.mail: bric832009@istruzione.it – pec: bric832009@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.secondocomprensivofrancavillafontana.gov.it>
72021 - Francavilla Fontana (Br)



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Estratto dal Regolamento d'Istituto

Regolamento del Secondo Istituto Comprensivo "Montessori Bilotta" Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) approvato dal Consiglio d'istituto il 8/02/2017 con delibera n. 2

OMISSIS

Art. 51: Doveri dello studente

1. Gli studenti devono:
 - a. Frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
 - b. Assolvere alla frequenza obbligatoria nei termini previsti dalla normativa vigente affinché l'anno scolastico sia valido.
 - c. Avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi.
 - d. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento e dal Piano della scuola.

2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso:
 - a. utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - b. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
 - c. non raggiungere piani dell'edificio scolastico diversi da quello a cui appartiene la propria classe senza esplicita e formale autorizzazione del Docente dell'ora in corso;
 - d. venire a scuola con i libri e il materiale didattico necessario; soluzioni opportune per alleviare il carico eccessivo degli zainetti saranno concordate con i rispettivi Docenti;
 - e. curare particolarmente la pulizia e l'igiene personale, indossare esclusivamente la divisa scolastica (pre la scuola secondaria di primo grado: maglia o felpa color azzurro con logo e/o jeans o pantalone blu) in uso anche durante le uscite didattiche e le manifestazioni scolastiche.
 - f. fare uso di un abbigliamento consono al decoro e al rispetto dell'ambiente e della persona evitando stravaganze di qualsiasi genere;
 - g. non fare uso di oggetti estranei alle attività curriculari che possano distogliere l'attenzione individuale e collettiva: telefoni cellulari e/o tablet (se non autorizzati per fini didattici), videogiochi, Hi-Fi, cuffie audio e strumenti similari.

Art. 52: Norme disciplinari

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri sopra ricordati, vengono valutati gradualmente dai singoli Docenti, dal rispettivo Consiglio di Classe, dal Dirigente e dall'Organo di Garanzia interna.

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo (D.P.R. n. 235 – 2007) tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello**

studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

I provvedimenti disciplinari hanno esclusivamente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le norme introdotte dal D.P.R. 235/07, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle seguenti sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che offendano la disciplina, il decoro, la morale, la dignità e il rispetto della persona umana, anche fuori dalla scuola, sono inflitti, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:

A. Ammonizione privata.

Essa può essere orale o scritta tramite annotazione sul registro e/o sul diario dell'interessato e può essere inflitta dall'insegnante o dal Dirigente per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni.

B. Censura formale.

Essa viene irrogata dal Consiglio di Classe o dal Dirigente scolastico e comunicata alla famiglia mediante convocazione o lettera raccomandata, in caso di infrazioni di una certa gravità, reiterate e non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente, ovvero quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al punto A.

C. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni.

Esso è disposto dal Consiglio di Classe ed è previsto:

- a. fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare andamento delle lezioni, per offese e/o danni alle persone e/o alle cose e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la sua famiglia.
- b. Oltre i 5 giorni e fino a 15 per gravi offese e/o danni alle persone, alla religione di qualunque confessione essa sia, alla morale.

D. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo uguale o superiore a 15 giorni.

Esso è disposto dall'Organo di Garanzia interna se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure aver provocato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 8° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

E. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.

Esso è disposto dall'Organo di Garanzia ed è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti D ed E, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Nei casi più gravi di quelli già citati al punto E il Consiglio d'Istituto può disporre **l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.**

2. Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido il genitore o i genitori degli studenti responsabili. Se non è possibile accertare l'autore del danno la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede della comunità interessata, a seconda della tipologia del danno.

3. Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni normali con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate con i genitori (attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di archivi presenti nella scuola, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola).

4. Il Consiglio di Classe con la presenza del Dirigente scolastico e, se ritenuto necessario, dei genitori dell'alunno interessato, si riunirà nei casi in cui un alunno abbia fatto registrare a proprio carico almeno tre verbalizzazioni sul registro di classe nell'arco dello stesso quadrimestre per individuare e discutere le motivazioni del comportamento censurati. Le verbalizzazioni, pertanto, debbono rivestire carattere di eccezionalità e seguire ad un congruo numero di ammonimenti verbali.

5. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale.

6. L'alunno prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari verrà invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

7. La valutazione negativa sul comportamento determinerà l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

8. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità

9. Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

10. Il provvedimento disciplinare parte normalmente dal giorno successivo e va notificato alla famiglia. Al rientro l'alunno deve essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

11. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia, interno alla scuola, costituito dal Dirigente, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da due genitori, individuati in seno al Consiglio d'Istituto e da un rappresentante del personale ATA che si identifica in un membro eletto in seno al Consiglio d'Istituto.

a. L'Organo di Garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

b. Il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica Provinciale (ex Provveditore agli Studi) decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento.

c. Questo regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento d'Istituto, è adottato o modificato sentito il parere del Consiglio d'Istituto.

Ai fini dell'osservanza dei comportamenti degli alunni a scuola e dell'erogazione di sanzioni disciplinari è previsto, all'inizio dell'anno scolastico, la consegna ai genitori di un documento: *IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E GENITORI*, che gli stessi avranno cura di firmare (il documento è allegato al presente regolamento).

OMISSIS

Francavilla Fontana 8 febbraio 2017